

REGOLAMENTO SPIN OFF DEL C.R.A.
(ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. e) del d.lgs. 297/1999 e art. 11 decreto MIUR 593/2000)

Approvato dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 13-14 giugno 2006

Art. 1

Spin off del C.R.A. e Spin off con il sostegno del C.R.A.

1. Il Consiglio per la ricerca e la sperimentazione in agricoltura (di seguito denominato C.R.A.) ha, fra le sue finalità, la promozione e la valorizzazione della ricerca (art. 2, comma 1, dello Statuto del C.R.A.), favorendo altresì il processo di trasferimento dei risultati ottenuti alle imprese (art. 2, comma 4, lett. a) dello Statuto).
2. Il C.R.A., per le finalità di cui al precedente comma, favorisce, ex art. 3 comma 4 dello Statuto, la costituzione di società per azioni o società a responsabilità limitata aventi come scopo l'utilizzazione imprenditoriale, in contesti innovativi, dei risultati della ricerca e lo sviluppo di nuovi prodotti e servizi, anche a mezzo della partecipazione diretta di proprio personale di ricerca.
3. Le società per azioni o a responsabilità limitata, di cui al precedente comma 2, nelle quali il C.R.A. partecipa in qualità di socio, sono definite *spin off del C.R.A.*.
4. Sono definite *spin off con il sostegno del C.R.A.* le società, di cui al comma 2, nelle quali il C.R.A. non abbia una quota di partecipazione, a condizione che il progetto di spin off sia proposto dai soggetti di cui al successivo art. 3, che rivestano la qualifica di soci della predetta società.
5. Le modalità di costituzione, la disciplina dei rapporti con il C.R.A. e il regime di autorizzazioni del personale del C.R.A. sono disciplinati dalle disposizioni seguenti.

Art. 2

Obiettivi

1. La costituzione di spin off ha come obiettivi:
 - 1) il trasferimento e la valorizzazione economica delle conoscenze sviluppate nel corso della ricerca istituzionale favorendo il contatto tra le strutture di ricerca del C.R.A., il mondo produttivo e le istituzioni del territorio;
 - 2) diffondere nuove tecnologie aventi positivi risvolti sulla produzione agricola e industriale, sul benessere sociale e sull'attività del territorio per investimenti nazionali e internazionali;
 - 3) promuovere lo sviluppo dell'imprenditorialità nella comunità dei giovani ricercatori, favorendo nuove attività di business originate da attività di ricerca e

sviluppo di nuovi prodotti, processi e servizi realizzati presso le proprie strutture di ricerca e assumendo una funzione di indirizzo e garanzia delle attività imprenditoriali generate all'interno delle proprie strutture.

Art. 3

Soci proponenti e altri partecipanti

1. La costituzione di uno *spin off del C.R.A.* deve essere formulata dal C.R.A., ovvero da uno o più ricercatori, o dipendenti del C.R.A. appartenenti al ruolo del personale tecnico-amministrativo, ovvero da titolari di assegni di ricerca, borse di studio e contratti del C.R.A..

2. I proponenti di uno *spin off del C.R.A.* devono proporre di assumere la qualità di socio o di apportare il proprio impegno di lavoro, individuale o in concorso con altri dipendenti del C.R.A., previa autorizzazione di cui al successivo art. 6, o di effettuare entrambi.

3. Nel caso di *spin off con il sostegno del C.R.A.*, il personale proponente deve assumere la qualità di socio; il personale che intende apportare il proprio impegno di lavoro nello *spin off*, deve presentare domanda di autorizzazione, di cui al successivo art. 6.

4. Anche successivamente alla costituzione dello *spin off (del C.R.A. e con il sostegno del C.R.A.)*, possono essere ammessi a parteciparvi, previa autorizzazione del C.R.A., oltre ai proponenti, tutti i soggetti di cui al comma 1, semprechè ciascuno di essi apporti al progetto il proprio impegno di lavoro, assumendo eventualmente la qualità di socio.

5. Può essere ammesso a partecipare al capitale sociale ogni altra persona fisica o giuridica, società o ente, italiano o straniero, pubblico o privato, nell'osservanza dei principi sulla trasparenza e concorrenza previsti dalla disciplina italiana ed europea sulla scelta pubblica del socio.

Art. 4

Partecipazione del C.R.A.

1. Il presente articolo si applica alla sola ipotesi in cui il C.R.A. partecipa allo *spin off* in qualità di socio.

2. Il C.R.A. può partecipare alla società con il conferimento dell'uso dei propri brevetti, privative, nonché consentendo la partecipazione di proprio personale a condizioni da determinare con delibera del CDA; l'apporto del C.R.A. può consistere anche o esclusivamente nel conferimento di beni in natura o, nei casi ammessi dalla legge e con le modalità ivi previste, nel conferimento di opere o servizi.

3. La percentuale di partecipazione del C.R.A. nello spin off, che può derivare anche da conferimento di beni in natura, non può essere inferiore al 5% né superiore al 49% del capitale sociale e comunque con conferimento in denaro non superiore a Euro 258.228,45 del capitale sociale, salvo che, ricorrendo particolari motivi di convenienza e opportunità, si proceda come previsto dal successivo art. 5, comma 1.

4. Tale partecipazione non può essere ridotta se non per volontà del C.R.A. e deve assicurare alla stessa adeguate garanzie in caso di trasferimento delle azioni o quote, nonché la presenza di propri delegati negli organi dello spin off. A tal fine lo statuto dello spin off deve prevedere, tra l'altro, che:

- 1) vi sia un consiglio di amministrazione e non un amministratore unico;
- 2) vi sia un collegio sindacale, o quando consentito dalla legge, un revisore nominato dal C.R.A.;
- 3) la nomina dei componenti di amministrazione e del collegio sindacale avvenga in modo tale che almeno un componente dell'organo amministrativo e di quello di controllo sia nominato dal C.R.A., fermo restando che, qualora il consiglio di amministrazione sia composto da più di tre componenti, al C.R.A. competa la nomina di almeno due componenti;
- 4) in caso di trasferimento a qualunque titolo delle azioni o quote, spetti ai soci dello spin off, tra cui il C.R.A., diritto di prelazione da esercitarsi in proporzione alla partecipazione detenuta per il prezzo stabilito da uno o più stimatori appositamente nominati;
- 5) ove la prelazione di cui al n. 4 non venga esercitata, il trasferimento sia subordinato al gradimento motivato degli altri soci e, quindi, del C.R.A.; in alternativa, in caso di mutamento della compagine sociale, quando il C.R.A. non voglia prestare il proprio consenso, sia assicurato diritto di recesso al C.R.A. o diritto di opzione secondo le procedure previste al successivo n. 11;
- 6) in caso di operazioni sul capitale a seguito di perdite, i soci diversi dal C.R.A. debbano far fronte, nelle dovute proporzioni, ai ripianamenti delle perdite e agli eventuali aumenti di capitale anche per la parte necessaria a mantenere invariata la percentuale di partecipazione del C.R.A.;
- 7) in caso di perdite di oltre un terzo del capitale sociale sia assicurato al C.R.A. il diritto di recesso;
- 8) le azioni o quote del C.R.A. nello spin off, pur attribuendo il diritto di voto in assemblea ordinaria e straordinaria, siano postergate nella partecipazione alle perdite tanto in sede di riduzione del capitale per le perdite, quanto in sede di liquidazione;
- 9) la modifica delle clausole inserite nell'atto costitutivo e nello statuto a tutela della partecipazione del C.R.A. siano modificabili solo con il consenso del C.R.A. stesso e che comunque, quando il C.R.A. non voglia prestare il proprio consenso, sia legittimato ad esercitare un'opzione di vendita nei confronti degli altri soci ad un prezzo oggetto di trattative tra le parti o, in caso di disaccordo, determinato da un esperto indipendente tenendo conto del

valore di mercato dello spin off a tale data; tale prezzo non potrà essere comunque inferiore al valore nominale della partecipazione;

- 10) in alternativa, in caso di modificazione delle condizioni statutarie previste nel presente comma e nel comma 6, venga riconosciuto al C.R.A. diritto di recesso;
- 11) sia prevista un'opzione di vendita delle azioni o quote del C.R.A., esercitabile nei confronti degli altri soci o dello spin off, nel caso in cui venga meno la partecipazione di una delle persone di cui al precedente art. 3, comma 1; il prezzo di vendita, comunque non inferiore al valore nominale della partecipazione, viene determinato da un esperto indipendente tenendo conto del valore di mercato dello spin off a tale data;
- 12) che la società spin off non eserciti attività di concorrenza con l'attività istituzionale del C.R.A..

5. I soci dello spin off dovranno inoltre sottoscrivere con il C.R.A. adeguati patti parasociali, della durata massima consentita dalla legge, rinnovabili alla scadenza, con i quali si preveda che:

- 1) al termine della permanenza dello spin off presso le strutture del C.R.A. e, in ogni caso, allo scadere dei patti parasociali o in ipotesi di mutamenti della compagine sociale, ovvero in ipotesi di cambiamenti significativi dell'oggetto sociale o delle condizioni statutarie previste al precedente comma 4 e comma 6 del presente articolo o nell'ipotesi di cui al numero 10) del comma precedente, venga riconosciuta al C.R.A., a usa scelta, oltre al diritto di recesso, un'opzione di vendita nei confronti degli altri soci ad un prezzo oggetto di trattativa tra le parti o, in caso di disaccordo, determinato da un esperto indipendente tenendo conto del valore di mercato dello spin off a tale data; tale prezzo non potrà essere comunque inferiore al valore nominale della partecipazione;
- 2) la remunerazione per l'attività a qualunque titolo prestata dai soci a favore dello spin off non possa eccedere quanto praticato usualmente sul mercato in situazioni analoghe, né possa costituire strumento per l'attribuzione ai soci di vantaggi diretti o indiretti derivanti dal controllo dello spin off o comunque strumento di discriminazione o di pregiudizio nei confronti degli altri soci;
- 3) i soci non possano deliberare aumenti di capitale, compresi quelli che si rendono necessari in seguito alla riduzione per perdite, senza il preventivo consenso del C.R.A..

6. Lo Statuto dello Spin off in forma di società per azioni deve contenere:

- 1) clausola che escluda il requisito di una quota di possesso del capitale sociale per l'impugnazione delle deliberazioni annullabili, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2377, 2 comma, c.c.;
- 2) clausola che consenta in ogni caso al C.R.A. la denuncia al tribunale ex art. 2409 c.c..

Art. 5

Norme comuni allo spin off del C.R.A. e allo spin off con il sostegno del C.R.A.

1. La costituzione, ad iniziativa del C.R.A., o la partecipazione del C.R.A. in società con apporto finanziario al capitale superiore a Euro 258.228,45 o con quota pari o superiore al 50% del predetto capitale sociale è soggetta, ex art. 3 dello Statuto del C.R.A., ad autorizzazione preventiva del Ministero delle politiche agricole e forestali, acquisito il parere del Ministero dell'Economia e delle Finanze. Decorsi trenta giorni dalla richiesta di parere al Ministero dell'Economia e delle Finanze, il MIPAF può provvedere a concedere l'autorizzazione. Decorsi sessanta giorni dalla richiesta di autorizzazione, in assenza di osservazioni da parte del Ministero per le politiche agricole e forestali, l'autorizzazione si intende concessa.

2. Lo statuto della società costituenda, sia o meno partecipata dal C.R.A., dovrà contenere clausole intese a prevedere:

- 1) il divieto per la società di spin off di esercitare attività analoghe a quelle istituzionalmente svolte dal C.R.A.;
- 2) che la società sia amministrata da un consiglio di amministrazione di almeno tre membri e che la nomina alle cariche sociali avvenga in modo da assicurare al C.R.A. la possibilità di nomina di almeno un componente del consiglio di amministrazione e di un sindaco, se sia nominato il Collegio sindacale, fermo restando che, qualora il consiglio di amministrazione sia composto da più di tre componenti, al C.R.A. competa la nomina di almeno due componenti;
- 3) che la remunerazione per l'attività a qualunque titolo prestata dal socio a favore della società non possa in alcun caso eccedere quanto praticato usualmente sul mercato in situazioni analoghe, né possa costituire strumento per l'attribuzione al socio dei vantaggi, diretti o indiretti, derivanti dal controllo della società o comunque strumento di discriminazione o di pregiudizio nei confronti degli altri soci;
- 4) che l'ingresso in società di nuovi soci, sia esso dovuto alla cessione di partecipazioni sociali ovvero alla sottoscrizione di azioni o quote di nuova emissione, sia inderogabilmente subordinato al gradimento del C.R.A..

Art. 6

Modalità di partecipazione del personale del CRA agli spin off (entrambi i tipi)

1. La partecipazione dei soci proponenti all'attività dello spin off costituisce per il C.R.A. garanzia per la buona riuscita dell'iniziativa, per il raggiungimento degli obiettivi prefissati e per la salvaguardia della partecipazione stessa del C.R.A.. Pertanto il personale del C.R.A. che proponga l'attivazione di uno spin off e che partecipi al capitale dello stesso deve impegnarsi a non cedere per un periodo minimo di tre anni dalla costituzione dello spin off la propria quota di partecipazione allo stesso.

2. Il personale di ricerca, dipendente a tempo pieno o parziale con prestazione lavorativa superiore al 50% di quella a tempo pieno, può essere autorizzato dall'amministrazione, secondo la procedura di cui al successivo comma 7, all'esercizio di attività retribuita temporanea ed occasionale a favore dello spin off (art. 53 D. Lgs. 165/2001).

3. Il personale tecnico amministrativo, dipendente a tempo pieno o parziale con prestazione lavorativa superiore al 50% di quella a tempo pieno, può essere autorizzato, secondo la procedura di cui al successivo comma 7, a svolgere a favore dello spin off attività retribuita purché temporanea ed occasionale, al di fuori dell'orario di lavoro.

4. Il personale con rapporto di lavoro a tempo parziale e con prestazione lavorativa non superiore al 50% di quella a tempo pieno non necessita di autorizzazione da parte del CRA.

5. I titolari di assegni di ricerca, borse di studio e contratti possono svolgere a favore dello spin off attività retribuita o non, a condizione che lo svolgimento di detta attività non si ponga in contrasto con il regolare svolgimento delle funzioni di ricerca, previo parere favorevole del diretto responsabile della loro ricerca, con contestuale dichiarazione di compatibilità con il rapporto in atto.

6. I dirigenti del C.R.A., ex art. 23-bis D.Lgs. 165/2001, possono essere collocati in aspettativa senza assegni per lo svolgimento di attività presso lo spin off, il quale provvede al relativo trattamento previdenziale. Tale aspettativa non può superare i cinque anni e non è computabile ai fini del trattamento di quiescenza e previdenza. Resta ferma la disciplina vigente in materia di collocamento fuori ruolo nei casi consentiti.

7. L'istanza di autorizzazione per lo svolgimento di attività extra istituzionali deve essere inviata al Direttore Generale almeno 15 giorni prima dell'inizio dell'incarico, secondo lo schema allegato al presente Regolamento (all.C). L'autorizzazione deve essere sempre preventiva e non è mai possibile chiedere l'autorizzazione a sanatoria. L'Amministrazione deve pronunciarsi sulla richiesta di autorizzazione entro 30 giorni dalla ricezione della richiesta stessa (art. 53, comma 10, D. Lgs. 165/2001), a seguito di verifica, ad opera della Commissione, dell'assenza di conflitti di interesse tra gli scopi istituzionali del C.R.A. e le attività dell'impresa spin off.

Entro il 30 giugno di ciascun anno il C.R.A. comunica al Dipartimento della Funzione Pubblica l'elenco degli incarichi autorizzati ai dipendenti l'anno precedente.

8. Il personale che ha ottenuto l'autorizzazione è tenuto a comunicare al C.R.A. se sia intervenuto un mutamento del proprio impegno all'interno della società.

9. L'assunzione di cariche sociali all'interno dello spin off è vietato a tutti i dipendente pubblici a tempo pieno o parziale con prestazione lavorativa superiore al 50% di quella a tempo pieno, ai sensi dell'art. 60 del D.P.R. 3/1957.

10. Lo spin off è tenuto a comunicare al C.R.A. i compensi a qualsiasi titolo corrisposti ai dipendenti del C.R.A., indicandone il titolo.

11. Le norme sulla partecipazione del personale del presente articolo si applicano sia agli *spin off del CRA*, sia agli *spin off con il sostegno del CRA*.

12. Sia per il personale di ruolo che per i titolari di borse di studio, assegni di ricerca o contratti a tempo determinato, l'autorizzazione potrà essere revocata, con preavviso di almeno tre mesi, dalla Commissione di cui all'art.8, sulla base della valutazione espletata annualmente, ai sensi dell'art.13 del presente regolamento.

Art. 7 Conflitto di interessi

1. Il dipendente del C.R.A. che partecipa allo spin off non può svolgere, anche indirettamente o a titolo occasionale o per interposta persona, attività per imprese o enti in concorrenza con le iniziative dello spin off o comunque porre in essere attività o atti in conflitto con l'interesse del C.R.A..

2. Qualora possano insorgere conflitti di interessi fra lo spin off o il dipendente e il C.R.A., lo spin off o il dipendente devono comunicare natura, termini e portata del conflitto alla Commissione spin off di cui al successivo articolo, la quale, sentiti gli interessati, definisce la soluzione del conflitto stesso, cui devono uniformarsi lo spin off e il dipendente, pena la decadenza dei benefici previsti dal presente regolamento.

3. Agli amministratoti dello spin off è fatto divieto di utilizzare, a vantaggio proprio o di terzi, dati, notizie o opportunità di affari appresi in occasione dell'incarico.

Art. 8 Commissione brevetti e spin off

1. Presso il C.R.A. è già istituita, art. 20 del Regolamento Provvisorio diritti proprietà intellettuale del C.R.A. (detto Regolamento Brevetti), una Commissione brevetti composta, quali membri permanenti, dal Direttore Generale (o da un Dirigente suo delegato), dal Direttore centrale per le attività scientifiche (o da un Dirigente suo delegato) e dal Direttore centrale per gli affari giuridici (o da un Dirigente suo delegato) e, quali membri non permanenti, da due esperti individuati di volta in volta dai membri permanenti in funzione delle competenze tecniche necessarie per le valutazioni ad essa demandate che si occuperà anche di spin off. Tale Commissione, a seguito dell'entrata in vigore del Regolamento spin off, si occuperà, oltre che dei

brevetti, anche degli spin off del C.R.A. e assumerà pertanto il nome di Commissione brevetti e spin off del C.R.A..

La composizione della Commissione, quando si occuperà di spin off, sarà la stessa di cui all'art. 20 del Regolamento Provvisorio dei Brevetti del C.R.A.; ai membri permanenti e non permanenti, esperti di spin off, si dovrà aggiungere un ulteriore membro non permanente: il direttore della struttura di afferenza del proponente a meno che lo stesso direttore non sia tra i proponenti.

2. La Commissione ha il compito di valutare le domande di costituzione di spin off.

Al fine emanare il proprio parere ha, in particolare, il compito di:

- 1) istruire e valutare le domande per la costituzione di spin off con particolare riferimento: alla qualità scientifica del progetto e alla sua fattibilità; alla composizione del capitale sociale; all'impegno dei proponenti; all'impegno e all'opportunità di estendere ad altri la partecipazione sociale o l'impegno di lavoro; agli elementi forniti dal business plan; agli altri profili di rilievo ed alla coerenza complessiva della domanda;
- 2) valutare l'opportunità della partecipazione del C.R.A. allo spin off e, in caso positivo, la quota di partecipazione del C.R.A.;
- 3) valutare la presenza di condizioni per l'ammissione alla partecipazione previste dal presente regolamento;
- 4) valutare i possibili conflitti di interesse tra i soggetti di cui al precedente art 6, invitando i proponenti ad individuare le limitazioni o gli accorgimenti idonei a prevenirli e risolversi prontamente;
- 5) valutare le proposte di convenzioni per l'utilizzazione delle strutture e del personale del C.R.A. nonché del contratto di licenza per l'uso del logo, di cui si prescrive le cautele, le condizioni e gli eventuali limiti.

Art. 9

Procedimento di approvazione degli spin off

1. La proposta di società *spin off del C.R.A.* deve essere formulata per iscritto secondo l'allegato A, deve essere indirizzata al Direttore generale del C.R.A. e deve essere accompagnata almeno dai seguenti dati:

- 1) oggetto dell'attività
- 2) un business plan relativo almeno ai primi 3 anni della società di spin off o al numero ulteriore di anni necessari per arrivare al pareggio;
- 3) le proposte di statuto e degli ulteriori eventuali contratti;
- 4) l'indicazione dei soci proponente al C.R.A.;
- 5) un elenco dei membri degli organi sociali della società spin-off proposti dal proponente;
- 6) spazi, attrezzature e servizi del C.R.A. ritenuti necessari;

2. La domanda di partecipazione a *spin off con il sostegno del C.R.A.* deve essere redatta, in base all'allegato B del presente regolamento, dal personale che intende partecipare, in qualità di socio, allo spin off e deve contenere le informazioni relative

l'oggetto sociale, la carica che in essa sarà ricoperta, le mansioni che saranno svolte dal richiedente e l'impegno previsto.

3. La Commissione convoca il proponente o il soggetto designato dalla struttura proponente, valuta in contraddittorio l'istanza, esprime valutazioni e, in caso di valutazione positiva, trasmette la proposta di società spin off, il suo parere, le bozze dello statuto ed eventuali bozze di contratto al Consiglio di amministrazione (CDA) entro 90 giorni dal ricevimento della proposta completa.

4. Entro i successivi 60 giorni dal ricevimento della documentazione, il Consiglio di amministrazione deve esaminare il progetto di costituzione di spin off, con tutti i relativi allegati, e inviare al proponente l'esito della valutazione.

5. Il CDA delibera, su proposta del Presidente e su parere conforme della Commissione, in ordine alla partecipazione alla società.

6. L'approvazione del progetto è condizionata dall'assunzione, da parte dei dipendenti del C.R.A. e dello spin off, dell'obbligo di osservare il presente regolamento a pena di decadenza dei benefici per essi previsti.

7. Il Consiglio di amministrazione del C.R.A. delibera altresì la quota di partecipazione negli *spin off* del C.R.A. e designa i rappresentanti del C.R.A. nel Consiglio di amministrazione dello spin off e, laddove costituito, nel Collegio sindacale.

8. La società viene costituita entro 90 giorni dalle deliberazioni del Consiglio di amministrazione.

9. Il CDA riferisce ogni anno, nella relazione illustrativa del bilancio preventivo e del conto consuntivo, ex art. 3, comma 3 dello Statuto, sull'attività svolte dalle società costituite o partecipate dal C.R.A., illustrando gli obiettivi e i risultati raggiunti.

Art. 10

Logo e strutture del C.R.A.

1. L'uso del logo *spin off* del C.R.A. è concesso agli spin off di cui è membro il C.R.A. e cessa con il venir meno per qualsiasi causa della partecipazione di questo allo spin off.

2. L'uso del logo *spin off* con il sostegno del C.R.A. è concesso agli spin off non partecipati dal C.R.A., ma di cui sia membro uno dei dipendenti del C.R.A., ai sensi dell'art. 3, e cessa con il venir meno della qualità di socio da parte del dipendente.

3. L'utilizzazione del logo è disciplinata dal contratto di licenza che ne indica le condizioni, le cautele e gli eventuali limiti, con l'obbligo di manleva che tenga indenne il C.R.A. da ogni responsabilità.

4. Il contratto di licenza deve prevedere, tra l'altro, che:

- 1) lo spin off rimane l'unico responsabile del contenuto e della forma degli atti prodotti che utilizzano il logo del C.R.A., nonché delle eventuali conseguenze pregiudizievoli che tali atti potrebbero comportare a terzi, con espresso esonero del C.R.A. da qualunque responsabilità e onere di accertamento e/o controllo al riguardo;
- 2) lo spin off si impegna ad utilizzare il logo del C.R.A. esclusivamente per scopi leciti e nel rispetto delle disposizioni di legge e si obbliga a manlevare, sia sostanzialmente sia processualmente, ed a tenere indenne il C.R.A. da ogni pretesa o azione risarcitoria e/o indennitaria anche di terzi, responsabilità, perdita, danno, costo o spesa, ivi incluse le spese legali, derivante da ogni e qualunque violazione nell'utilizzo del logo del C.R.A.;
- 3) in caso di accertata violazione delle previsioni riguardanti l'utilizzo del logo del C.R.A., il C.R.A. stesso può risolvere, in qualsiasi momento e senza obbligo di preavviso, il contratto, senza per questo essere tenuto ad alcun risarcimento e/o indennizzo e fatta comunque salva ogni azione di rivalsa e di risarcimento del danno nei confronti dello spin off.

Art. 11

Proprietà intellettuale degli spin off

1. La proprietà intellettuale dei risultati della ricerca svolta dallo spin off, conseguiti in data successiva alla costituzione di quest'ultimo, è dello spin off stesso. Il C.R.A. potrà tuttavia richiedere, al solo fine del perseguimento dei propri scopi istituzionali di ricerca, licenza d'uso gratuita, senza diritto di sublicenza, allo spin off, che sarà tenuto a concederla se non ricorrano gravi motivi ostativi, sulla quale dovrà pronunciarsi, quale arbitro inappellabile, la Commissione spin off, in contraddittorio fra le parti.

Art. 12

Permanenza spin off nelle strutture C.R.A.

1. La permanenza degli spin off all'interno delle strutture del C.R.A. è stabilita nella durata di 3 anni. Questo periodo può essere prorogato, su parere della Commissione spin off, di un ulteriore periodo massimo di tre anni, a condizioni da definirsi, ricorrendo particolari ragioni di convenienza o opportunità.

2. Gli eventuali rapporti tra il C.R.A. e lo spin off saranno regolati da apposita convenzione approvata dal CDA.

La convenzione dovrà prevedere, a carico dello spin off, la copertura assicurativa per danni a persone e cose.

Art. 13
Valutazione e monitoraggio

1. La valutazione delle proposte di costituzione della società di spin off ed il monitoraggio delle attività da queste svolte sono espletate dalla Commissione brevetti e spin off, che predispone una relazione annuale sullo stato degli spin off, da presentare al CDA.

2. Il CDA, sulla base della relazione, può disporre tutti gli interventi opportuni al fine di regolare o modificare la disciplina dei rapporti fra C.R.A. e società. In tale ottica il può, tra l'altro, revocare le autorizzazioni concesse o risolvere convenzioni o contratti posti in essere con gli spin off.

Art. 14
Trasformazione

1. Con il venir meno delle condizioni previste per lo *spin off del C.R.A.*, quest'ultimo, esercitato il diritto di recesso o il diritto di opzione di vendita di cui all'art. 4, comma 5, può consentire la trasformazione in *spin off con il sostegno del C.R.A.*, con deliberazione da adottarsi nei tre mesi successivi alla cessazione delle condizioni stesse.

Art. 15
Comunicazioni

1. Tutte le comunicazioni al C.R.A. previste dal presente Regolamento devono essere indirizzate per iscritto alla Direzione generale del C.R.A. e, per conoscenza, al Direttore della Struttura di ricerca di afferenza dell'inventore.

Art. 16
Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento, approvato dal CDA, entra in vigore il 1 luglio 2006 e si applica esclusivamente alle proposte di società spin off presentate a partire dalla data della sua entrata in vigore.

Modulo di domanda di spin off del C.R.A.

1. SOGGETTI PROPONENTI

1.1. GENERALITA':

NOME E COGNOME

ISTITUTO

TEL

FAX

EMAIL

1.2 DIRITTI DI PROPRIETA' INTELLETTUALE/INDUSTRIALE:

1.3 PROPOSTA IRREVOCABILE DI PARTECIPAZIONE SOCIALE/IMPEGNO DI LAVORO:

2. ALTRI SOGGETTI PARTECIPANTI ALLO SPIN OFF

2.1 GENERALITA':

NOME E COGNOME

DIPARTIMENTO/ENTE DI APPARTENENZA

TEL

FAX

EMAIL

2.2 PROPOSTA DI PARTECIPAZIONE SOCIALE/IMPEGNO DI LAVORO:

3. PARTECIPAZIONE DEL C.R.A. ALLO SPIN OFF

La percentuale di partecipazione del C.R.A. nello Spin off, pari al del capitale sociale, è costituita da:

4. SINTESI DEL BUSINESS PLAN

4.1 DESCRIZIONE DELL'IMPRESA:

Descrivere il tipo di attività che lo spin off svolgerà, la forma giuridica e il capitale sociale dello spin off, indicare il livello a cui si intende operare (locale, nazionale, internazionale)

4.2 CARATTERISTICHE DEI PRODOTTI E DEI SERVIZI:

Illustrare il prodotto o i servizi che si intende offrire, descrivere il potenziale utilizzo dei prodotti nonché le principali attrattive. Indicare gli studi tecnici già effettuati, l'eventuale realizzazione di un prototipo e le ricerche necessarie per lo sviluppo del prodotto/servizio. Nel caso in cui si tratti di un'idea innovativa, specificare se è già stata brevettata, se è già stata effettuata una ricerca brevettale indicandone i risultati, se è già stato stipulato un contratto di licenza...:

4.3 RICERCA DA CUI E' SCATURITO IL PRODOTTO/PROGETTO DI SPIN OFF:

Descrivere la ricerca che ha portato alla realizzazione del prodotto/servizio per il quale è stato ideato il progetto di spin off, specificando se tale ricerca sia stata condotta nell'ambito di un contratto di prestazioni conto terzi o se sia stata finanziata da soggetti esterni:

4.4 PIANO DI MARKETING:

Illustrare il mercato di riferimento e specificare se è già stata effettuata un'analisi di mercato: in caso affermativo elencare le opportunità di inserimento attuali e future. Indicare i principali fattori esterni che possono influire sull'attività svolta dallo spin off tenendo conto delle potenziali imprese concorrenti presenti sul mercato:

4.5 MANAGEMENT E ORGANIZZAZIONE:

Indicare se si è già predisposto un organigramma societario; in caso affermativo descrivere brevemente la struttura organizzativa dello spin off e del management:

4.6 PIANO ECONOMICO E FINANZIARIO:

1. Indicare il volume di investimenti necessari per l'attività di spin off;

2. Illustrare se si intende finanziare il progetto di spin off con risorse proprie o se si intende far ricorso a finanziamenti esterni;
3. Indicare se sono già stati presi i contatti con eventuali finanziatori e se sì, specificare per quale ammontare si rende necessario il ricorso a terzi:

5. DOCUMENTI DA ALLEGARE ALLA PRESENTE RICHIESTA:

- 1) proposta di contratto di licenza per l'utilizzazione del logo del C.R.A.;
- 2) proposta di convenzione per l'utilizzazione di strutture del C.R.A.;
- 3) proposta di statuto dello spin off;
- 4) proposta di patti parasociali;
- 5) proposta di business plan.

6. OSSERVANZA REGOLAMENTO C.R.A.

I sottoscritti, nel sottoporre la presente domanda, ai fini dell'approvazione del progetto di spin off, si impegnano a osservare le norme del "Regolamento spin off del C.R.A."

DATA

FIRMA DEI SOGGETTI
PROPONENTI/PARTECIPANTI ALLO SPIN OFF

7. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Si autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs.196/2003 e dei Regolamenti di attuazione del D.Lgs.196/2003 del CRA, nell'ambito delle finalità di cui alla presente richiesta.

DATA

FIRMA DEI SOGGETTI
PROPONENTI/PARTECIPANTI ALLO SPIN OFF

Modulo di domanda di spin off con il sostegno del C.R.A.

1. SOGGETTI PROPONENTI

1.1. GENERALITA':

NOME E COGNOME

ISTITUTO

TEL

FAX

EMAIL

1.2 DIRITTI DI PROPRIETA' INTELLETTUALE/INDUSTRIALE:

1.3 PROPOSTA DI PARTECIPAZIONE SOCIALE/IMPEGNO DI LAVORO:

2. ALTRI SOGGETTI PARTECIPANTI ALLO SPIN OFF

2.1 GENERALITA':

NOME E COGNOME

ISTITUTO/ENTE DI APPARTENENZA

TEL

FAX

EMAIL

2.2 PROPOSTA DI PARTECIPAZIONE SOCIALE/IMPEGNO DI LAVORO:

3. SINTESI DEL BUSINESS PLAN

3.1 DESCRIZIONE DELL'IMPRESA:

Descrivere il tipo di attività che lo spin off svolgerà, la forma giuridica e il capitale sociale dello spin off, indicare il livello a cui si intende operare (locale, nazionale, internazionale)

3.2 CARATTERISTICHE DEI PRODOTTI E DEI SERVIZI:

Illustrare il prodotto o i servizi che si intende offrire, descrivere il potenziale utilizzo dei prodotti nonché le principali attrattive. Indicare gli studi tecnici già effettuati, l'eventuale realizzazione di un prototipo e le ricerche necessarie per lo sviluppo del prodotto/servizio. Nel caso in cui si tratti di un'idea innovativa, specificare se è già stata brevettata, se è già stata effettuata una ricerca brevettale indicandone i risultati, se è già stato stipulato un contratto di licenza...:

3.3 RICERCA DA CUI E' SCATURITO IL PRODOTTO/PROGETTO DI SPIN OFF:

Descrivere la ricerca che ha portato alla realizzazione del prodotto/servizio per il quale è stato ideato il progetto di spin off, specificando se tale ricerca sia stata condotta nell'ambito di un contratto di prestazioni conto terzi o se sia stata finanziata da soggetti esterni:

3.4 PIANO DI MARKETING:

Illustrare il mercato di riferimento e specificare se è già stata effettuata un'analisi di mercato: in caso affermativo elencare le opportunità di inserimento attuali e future. Indicare i principali fattori esterni che possono influire sull'attività svolta dallo spin off tenendo conto delle potenziali imprese concorrenti presenti sul mercato:

3.5 MANAGEMENT E ORGANIZZAZIONE:

Indicare se si è già predisposto un organigramma societario; in caso affermativo descrivere brevemente la struttura organizzativa dello spin off e del management:

3.6 PIANO ECONOMICO E FINANZIARIO:

1. Indicare il volume di investimenti necessari per l'attività di spin off;
2. Illustrare se si intende finanziare il progetto di spin off con risorse proprie o se si intende far ricorso a finanziamenti esterni;
3. Indicare se sono già stati presi i contatti con eventuali finanziatori e se sì, specificare per quale ammontare si rende necessario il ricorso a terzi:

4. DOCUMENTI DA ALLEGARE ALLA PRESENTE RICHIESTA:

- 1) proposta di convenzione per l'utilizzazione di strutture del C.R.A.;
- 2) proposta di statuto dello spin off;
- 3) proposta di patti parasociali;
- 4) proposta di business plan.

6. OSSERVANZA REGOLAMENTO C.R.A.

I sottoscritti, nel sottoporre la presente domanda, ai fini dell'approvazione del progetto di spin off, si impegnano a osservare le norme del "Regolamento spin off del C.R.A."

DATA

FIRMA DEI SOGGETTI
PROPONENTI/PARTECIPANTI ALLO SPIN OFF

7. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Si autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs.196/2003 e dei Regolamenti di attuazione del D.Lgs.196/2003 del CRA, nell'ambito delle finalità di cui alla presente richiesta.

DATA

FIRMA DEI SOGGETTI
PROPONENTI/PARTECIPANTI ALLO SPIN OFF

Modulo per autorizzazione incarichi extra istituzionali negli spin off

Alla Direzione Generale del C.R.A.

...l....
sottoscritto.....
Livello Profilo
in servizio presso.....

CHIEDE

DI ESSERE AUTORIZZATO A SVOLGERE LA SEGUENTE ATTIVITA' (oggetto dell'incarico-
modalità e luogo di svolgimento, fonte normativa o le ragioni che inducono ad
assumere l'incarico)

.....
.....
.....

dal al (valutabile in ore) per conto
dello *spin off* del C.R.A./ *spin off* con il sostegno del C.R.A. (indicare di quale delle
due si tratta)

.....
.....
.....

compenso.....

data..... firma.....